



# ***DALLA PARTE DEI PROFESSIONISTI***

PILLOLE ASSICURATIVE PER I GIOVANI MEDICI



## SCENARIO ATTUALE COMPAGNIE ASSICURATIVE



## LEGGE GELLI – BIANCO N. 84 08/03/2017

La **ratio** di questa Legge risiede nell'ottica di **riequilibrare il rapporto medico-paziente**:

- ✓ consentendo ai professionisti della Sanità di svolgere il loro lavoro con maggior serenità, in virtù delle nuove norme in tema di responsabilità penale e civile;
- ✓ garantendo ai pazienti una maggior trasparenza e la possibilità di essere risarciti in tempi brevi e certi per quanto riguarda gli eventuali danni subiti.



## **LEGGE GELLI – BIANCO N. 84 08/03/2017**

L'**obiettivo** di questa Legge è rappresentato dalla necessità di rispondere, principalmente, a due problematiche:

- ✓ l'enorme contenzioso medico legale, causa del lievitare del costo delle assicurazioni di Responsabilità Civile per professionisti e strutture sanitarie;
- ✓ il fenomeno della medicina difensiva, con conseguente utilizzo inappropriato di risorse destinate alla sanità pubblica.



## **LEGGE GELLI – BIANCO N. 84 08/03/2017**

**Obbligo assicurativo** per Operatore sanitario  
**Obbligo assicurativo** per Strutture sanitarie

**Colpa lieve e Colpa grave**  
Il Giudice civile, in sentenza, si pronuncia  
sul grado di colpa dei Professionisti

Il paziente può agire verso soggetti diversi:  
1. **STRUTTURA**, a titolo contrattuale  
2. **PROFESSIONISTA**, a titolo extra-contrattuale



## COLPA LIEVE

Esclusione della punibilità del sanitario

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia e il predetto abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali.

## COLPA GRAVE

Punibilità del sanitario e **Assicurabilità**

Quando il medico **non applica le buone pratiche**, cioè i protocolli obbligatori e quando le cause del danno sono **negligenza, trascuratezza o distrazione e imprudenza**, ovvero un atteggiamento avventato da parte del medico.

## DOLO

Punibilità del sanitario ma **Inassicurabilità**

Quando il Professionista **ha voluto l'evento** che ha cagionato il danno al paziente.



## OBBLIGHI ASSICURATIVI

### *Struttura sanitaria*

Copertura assicurativa RCT/RCO, compresi i Danni cagionati dal Personale a qualunque titolo operante presso le stesse.

### *Dipendenti pubblici o privati*

Copertura assicurativa per Colpa grave.

### *Liberi Professionisti - Neoabilitati*

Copertura assicurativa Completa (Colpa lieve + grave).

Ma **nessun requisito minimo!**

Il Ministero dello Sviluppo Economico non si è ancora espresso dal 2017



## LA BOZZA DEL DECRETO ATTUATIVO

**Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.....2021, n. ....**

Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati, in attuazione dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 marzo 2017, n. 24.



## PREMESSA

Con riferimento alla richiesta, direttamente effettuata in riunione, di intervento sul periodo transitorio (art. 16) circa l'estensione del termine entro il quale le strutture sanitarie debbono adeguare le misure organizzative e finanziarie previste al Titolo III (sostanzialmente la costituzione del fondo rischi [art. 9], del fondo riserva sinistri [art. 10] e della loro interoperabilità [art. 11]) portandolo dai 12 mesi attualmente previsti dall'entrata in vigore del decreto, a 36 mesi, si rappresenta che, nel considerare la richiesta delle Regioni, si è ritenuto di posticipare tutti i termini di adeguamento previsti nel citato articolo 16, a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.



**Art. 4**

**Massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative**

1. I massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative dei contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 10, comma 1 della Lcggc, individuati per diverse classi di rischio, sono i seguenti:
  - a) per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero e cura ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, ivi compresi i laboratori di analisi, massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro;



- b) per le strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto, ivi comprese le strutture socio sanitarie residenziali e semi residenziali, nonché per le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero e cura ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 o attività odontoiatrica e per le strutture socio-sanitarie, massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
- c) per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto, massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
- d) per i sinistri di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera o), massimale per sinistro e per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro di cui alle lettere a), b) e c), indipendentemente dal numero dei danneggiati;



2. I massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative dei contratti assicurativi obbligatori di cui all'articolo 10, comma 2 della Legge, individuati per diverse classi di rischio, sono i seguenti:
- a) per gli esercenti la professione sanitaria che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto: massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
  - b) per gli esercenti la professione sanitaria che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto: massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
  - c) per i sinistri di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera o): massimale per sinistro e per anno-non inferiore al triplo del massimale per sinistro di cui alle lettere a) e b), indipendentemente dal numero dei danneggiati.



3. I massimali di garanzia delle coperture assicurative per ciascun sinistro e per ciascun anno dei contratti assicurativi obbligatori di cui all'articolo 10, comma 3 della Legge, corrispondono agli importi previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6 della Legge. I limiti degli importi previsti non si applicano nei confronti degli esercenti attività libero professionale di cui all' articolo 3, comma 2.
4. Il massimale minimo di garanzia delle coperture assicurative relative ai contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera è pari a € 2.000.000,00 per sinistro e per anno.
5. I massimali di garanzia di cui ai commi 1, 2 e 4 possono essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, in relazione all'andamento del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria per le ipotesi di cui all'art. 14, comma 7, lettera a) della Legge.



**RIVALSA CORTE DEI CONTI  
RESP. AMMINISTRATIVA**  
per dipendenti pubblici

**COLPA GRAVE  
DEL PROFESSIONISTA**

**AZIONE DI SURROGA  
COMPAGNIA ASSICURATIVA  
DELLA STRUTTURA**  
per dipendenti pubblici  
per dipendenti privati

**AZIONE DI RIVALSA  
DELLA STRUTTURA PRIVATA**  
per dipendenti privati



	SOGGETTO COINVOLTO	RESPONSABILITA'	ONERE PROBATORIO	PRESCRIZIONE
Rapporto Diretto con il Paziente	<b>STRUTTURA/OSPEDALE</b>	CONTRATTUALE	Il danno si è verificato per causa a lui non imputabile	10 ANNI
Rapporto Diretto con il Paziente	<b>LIBERO PROFESSIONISTA presso PROPRIO AMBULATORIO</b>	CONTRATTUALE	Il danno si è verificato per causa a lui non imputabile	10 ANNI
	<b>DIPENDENTE oppure LIBERO PROFESSIONISTA presso STRUTTURE</b>	EXTRA-CONTRATTUALE	<b>E' il paziente che deve dimostrare</b> il danno, la condotta, l'evento e il nesso	5 ANNI




## RETROATTIVITA' E ULTRATTIVITA'




## REGIME CLAIMS MADE

Secondo il regime Claims Made (letteralmente “a richiesta fatta”), il Sinistro coincide con la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal terzo e non più, dunque, col comportamento del danneggiante-assicurato generativo della responsabilità.




*L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel **corso del periodo di validità dell'assicurazione** a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante la validità del contratto.*





## ATTIVITÀ VACCINALE COVID-19



**1) Medico di medicina generale o libero professionista in possesso di polizza completa**

Questo tipo polizza NON esclude l'attività vaccinale, non è quindi necessaria alcuna modifica

**2) Medico dipendente con polizza solo Colpa Grave:**

L'assicurato è coperto SOLO per attività svolte in qualità di dipendente. Pertanto, qualora l'attività vaccinale sia effettuata all'interno dell'Ente e nell'ambito delle mansioni previste dal rapporto di dipendenza, non vi sono esclusioni; in caso contrario il Medico non sarà assicurato.

**3) Medico dipendente in possesso di polizza completa escluso extramoenia:**

Se l'attività vaccinale è effettuata all'interno dell'Ente e nell'ambito delle mansioni previste dal rapporto di dipendenza, non vi è scopertura; in caso contrario il Medico non sarà assicurato e sarà necessario richiedere l'estensione all'attività extramoenia.


**4) Medico dipendente in possesso di polizza completa compreso extramoenia**

Questo tipo polizza NON esclude l'attività vaccinale, non è quindi necessaria alcuna modifica


**5) Medico NON in possesso di polizza Rc professionale**

Obbligatorio stipulare idonea copertura (Conv. FNOMCeO – Polizza ad hoc € 100,00)





## ATTIVITÀ VACCINALE COVID-19



### Attività vaccinale – ora esplicitata nei Set Informativi

Attività complementari comprese in garanzia

L'Assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato per la pratica della medicina omeopatica, dell'agopuntura, dell'attività di profilassi e di **vaccinazione**.




# POLIZZA DIARIA

## Riservata ai Medici


INDENNITÀ PER RICOVERO

INDENNITÀ PER CONVALESCENZA

INDENNITÀ PER IMMOBILIZZAZIONE



INDENNITÀ PER QUARANTENA COVID-19



INDENNITÀ PER RICOVERO COVID-19



**A vostra completa disposizione.**

**Tel. 035 249001**

**Email: [professionisti@euroconsultingbg.it](mailto:professionisti@euroconsultingbg.it)**

**Dott. Gianfranco Moretti**

**Dott.ssa Michela Pezzoli**

